



Hogan Lovells Studio Legale
Via Marche, 1-3
00187 Rome
T +39 06 6758231
F +39 06 67582323
www.hoganlovells.com

29 febbraio 2024

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio II – Direzione V del Dipartimento del Tesoro
Via XX Settembre, 97
00187 Roma (RM)

Trasmesso via PEC all'indirizzo:
dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it

Egregi Signori,

Osservazioni e commenti in merito al Documento per la consultazione pubblica sullo schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.

Lo scorso 30 gennaio, codesta spettabile Autorità ha pubblicato sul proprio sito *internet* il documento per la consultazione sullo schema di Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 c.d. *Secondary Market Directive* – “SMD”), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (il “**Documento per la Consultazione**”).

Lo scrivente Studio Legale Hogan Lovells desidera esprimere il proprio apprezzamento per il progetto regolamentare in esame e sottopone all'attenzione di codesta spettabile Autorità le seguenti richieste di chiarimenti riguardanti l'ambito applicativo di tale Documento per la Consultazione.

1. DISAMINA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI

1.1 Articolo 114.1. (Definizioni)

(a) Proposta di chiarimento della definizione di gestione di crediti in sofferenza

Con riferimento alla definizione di “gestione di crediti in sofferenza” e, in particolare, alla inclusione dell'attività di recupero tra le attività che rientrano nella gestione di crediti in sofferenza, potrebbe essere opportuno chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione di tale attività rispetto a quella svolta dai soggetti muniti della licenza 115 TULPS.

Allo stesso modo, potrebbe risultare utile chiarire ulteriormente quali sono gli ambiti/contexti in cui i soggetti muniti della licenza 115 TULPS potrebbero continuare a svolgere attività di recupero stragiudiziale.

(b) Proposta di chiarimento della definizione di attività di gestione dei reclami

Con riferimento alla definizione di “attività di gestione dei reclami” – inclusa nella definizione di “gestione dei crediti in sofferenza” – potrebbe essere opportuno

chiarire se (i) tale attività riguardi o meno anche la gestione di reclami afferenti a questioni di merito relative ai crediti e/o ai relativi contratti o (ii) invece, come sembrerebbe, sulla base della definizione in oggetto, la gestione sia circoscritta a reclami riguardanti la condotta, nel contesto dell'attività di riscossione e recupero, degli acquirenti, dei gestori e dei soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione.

(c) **Proposta di inserimento della definizione di “soggetto venditore” o “soggetto cedente”**

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, potrebbe essere opportuno valutare l'inserimento anche della definizione di “venditore” o “soggetto cedente”.

In particolare, l'inserimento di tale definizione potrebbe essere funzionale a chiarire alcuni dubbi interpretativi che la lettura delle disposizioni in oggetto potrebbero generare, quali ad esempio:

- (i) se tutte le disposizioni che fanno riferimento al soggetto venditore siano applicabili, oltre che alla banche, agli intermediari 106 TUB;
- (ii) se le disposizioni in oggetto si applicano alle cessioni di crediti NPLs effettuati da chiunque abbia acquistato crediti in sofferenza o alle sole cessioni effettuate da banche e soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (tale chiarimento sembrerebbe opportuno anche sulla base della definizione di “crediti in sofferenza”, ove si fa riferimento a “crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati”).

(d) **Proposte di modifica alla definizione di “Acquirenti di crediti in sofferenza”**

- (i) Con riferimento alla definizione di “Acquirenti di crediti in sofferenza”, si chiede di valutare o chiarire l'estensione dell'eccezione attualmente prevista per le banche (i.e. “*diversa da una banca*”) anche gli intermediari ex 106 TUB e le società veicolo per la cartolarizzazione.
- (ii) Con riferimento ai soggetti che possono acquistare crediti in sofferenza sarebbe opportuno chiarire se i gestori dei crediti 114.6 possono essere considerati soggetti autorizzati ad acquistare crediti in sofferenza in proprio o se tale attività sia ad essi preclusa dovendo considerare il loro oggetto sociale limitato alla gestione di crediti in sofferenza per conto terzi.

1.2 **Articolo 114.2, comma 2 (Ambito di applicazione)**

(a) **Richieste di chiarimento relative all'ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto**

Con riferimento alla previsione secondo cui le disposizioni del capo II non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, quando l'acquirente dei crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento 2017/2402, potrebbe essere opportuno chiarire i seguenti profili:

- (i) nello schema strutturale e contrattuale delle operazioni di cartolarizzazione, in cui l'attività di riscossione e i servizi di cassa e di pagamento sono delegati dalla società veicolo di cartolarizzazione al c.d. *master servicer* (banca o intermediario ex art. 106 TUB) e da questi sub-delegati, per quanto concerne le attività di recupero stragiudiziale, al c.d.

special servicer che, generalmente, è un soggetto munito della licenza ex art. 115 TULPS, il ruolo di *special servicer* potrà continuare ad essere ricoperto da soggetti muniti della licenza ex art. 115 TULPS;

- (ii) se il riferimento alle società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'art. 2, punto 2, del Regolamento UE 2017/2402 sottintenda che, ai fini dell'applicazione della esenzione di cui all'art. 114.2, comma 2, l'operazione di cartolarizzazione debba rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2017/2402, con l'effetto che le disposizioni del nuovo Capo II troverebbero invece applicazione alle operazioni di cartolarizzazione non rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento (e.g. le operazioni di cartolarizzazione c.d. "monotranche" o senza alcuna segmentazione del rischio); oppure, se il rinvio a tale definizione non presuppone l'applicabilità del Regolamento UE 2017/2402 affinché possa trovare applicazione il comma 2 dell'articolo 114.2 in oggetto.

1.3 **Articolo 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)**

(a) **Proposta di chiarimento al comma 1**

Con riferimento al comma 1 dell'articolo in oggetto, ove si prevede che i gestori dei crediti possono svolgere "*attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia*", si richiede che, nello specificare il perimetro di tali attività connesse e strumentali, vengano incluse anche quelle di consulenza e mediazione in materia di acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

(b) **Proposta di chiarimento al comma 2**

Con riferimento al comma 2 dell'articolo in oggetto, ove si prevede che "*l'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati*" potrebbe essere opportuno chiarire che tale obbligo di nomina del gestore non troverebbe applicazione nelle ipotesi in cui l'acquirente dei crediti in sofferenza sia una banca o un intermediario di cui all'art. 106 TUB.

(c) **Proposta di chiarimento al comma 3**

Con riferimento al comma 3 dell'articolo in oggetto e, in particolare, in relazione alla previsione secondo cui:

- (i) l'acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo deve nominare un rappresentante che potrebbe avere residenza domicilio o sede legale o sede principale anche in un altro Stato dell'Unione Europea; e
- (ii) al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del Capo II riferite all'acquirente di crediti in sofferenza,

potrebbe essere opportuno valutare se e a quali condizioni le disposizioni del Capo II del TUB (previsioni normative di diritto nazionale) possano trovare applicazione ad un soggetto residente, domiciliato o con sede legale o principale in un altro Stato dell'Unione Europea.

(d) **Proposta di chiarimento al comma 5**

Con riferimento al comma 5, lett. c), dell'articolo in oggetto, ove si prevede che il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB nominato ai sensi del comma 2, in caso di cessione dei crediti in sofferenza gestiti ad un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale, le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto cessione, potrebbe essere opportuno chiarire che tale previsione troverebbe applicazione in capo al medesimo gestore dei crediti ante cessione ove il gestore rimanga il medesimo o in capo al nuovo gestore nominato dal nuovo acquirente.

1.4 **Articolo 114.4 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)**

(a) **Proposte di chiarimento generali**

- (i) In via generale e alla luce di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione 2023/2083, potrebbe essere opportuno chiarire l'ambito di applicazione di tale articolo in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del suddetto Regolamento di esecuzione. In particolare, non è chiaro se vi siano obblighi di informativa speculari qualora a cedere NPLs siano soggetti diversi da banche ed intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
- (ii) Laddove si richiede alle banche di fornire informazioni relative alla probabilità di recupero del valore del credito e le informazioni per effettuare le valutazioni del credito, sarebbe opportuno specificare che la relativa banca cedente fornisce informazioni sul credito in suo possesso che permettono all'acquirente di effettuare autonomamente le proprie valutazioni sul credito e sulle relative probabilità di recupero.

(b) **Proposte di chiarimento al comma 1**

Con riferimento al comma 1, potrebbe essere opportuno chiarire l'ambito di applicazione soggettivo della previsione in oggetto a seconda dei soggetti che, ai fini delle previsioni in consultazione, possano assumere il ruolo di "venditore"/"cedente" (anche alla luce della previsione di cui al comma 4 dello stesso articolo).

(c) **Proposte di chiarimento al comma 2**

1.5 Con riferimento al comma 2 e, in particolare, all'obbligo delle banche di trasmettere con periodicità semestrale all'autorità competente le informazioni relative ai crediti ceduti, potrebbe essere opportuno chiarire la *ratio* della disposizione. Considerato, infatti, che le informazioni da trasmettere afferiscono ai crediti ceduti e che è prevista una periodicità semestrale delle informazioni, occorrerebbe valutare se e in che modo la banca (cedente) possa adempiere a tale obbligo (avendo ceduto i crediti). **Articolo 114.6, comma 4 (Autorizzazione)**

Con riferimento alle condizioni sulla cui base Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione ai gestori, si prevede anche il rispetto delle condizioni di cui all'art. 114.7 relativo all'apertura di conti appositi quando il gestore intenda ricevere e detenere fondi, potrebbe essere opportuno valutare di non prevedere che l'apertura del conto rappresenti un presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, in quanto l'apertura presupporrebbe a sua volta che il gestore sia operativo e che quindi – per poter essere operativo – abbia ottenuto l'autorizzazione.

1.6 **Articolo 114.7 (Detenzione di fondi)**

(a) **Proposte di chiarimento al comma 1**

- (i) Con riferimento al comma 1, lett. a) dell'articolo in questione, potrebbe essere opportuno chiarire che tali conti dovrebbero essere aperti per ciascun acquirente e che, pertanto, non potrebbe trattarsi di un unico conto.
- (ii) Con riferimento al comma 1, lett. b) dell'articolo in questione, potrebbe essere opportuno chiarire che l'effetto segregativo è, in primo luogo, a beneficio, dei rispettivi acquirenti dei crediti le cui azioni devono quindi essere previste come ammesse.

(b) **Proposte di chiarimento al comma 2**

Con riferimento al comma 2 dell'articolo in questione, in considerazione dell'effetto liberatorio nei confronti dell'acquirente attribuito al pagamento fatto dal debitore nelle mani del gestore, potrebbe essere opportuno specificare che:

- (i) tale effetto liberatorio sia subordinato al rilascio della quietanza da parte del gestore;
- (ii) il rilascio di tale quietanza dovrà essere autorizzato dall'acquirente.

1.7 **Articolo 114.10 (Informativa ai debitori ceduti)**


(a) **Proposte di chiarimento generali**

Con riferimento al comma 1 e al comma 5, ove si prevede che il gestore, la banca o l'intermediario ex art. 106 TUB nominato dall'acquirente per svolgere l'attività di gestione di crediti ai sensi dell'art. 114.3, comma 2, deve comunicare individualmente al debitore l'avvenuta cessione e che tale previsione si applica anche nel contesto di operazioni di cartolarizzazione, si riterrebbe opportuno chiarire:

- (i) come tale comunicazione si coordinerebbe con la disciplina di cui all'art. 58 TUB e all'art. 7.1 della legge 30 aprile 1999 n. 130;
- (ii) se la comunicazione prevista dall'articolo in oggetto potrà considerarsi assorbita nella comunicazione da effettuarsi alla prima occasione utile prevista dalle disposizioni di attuazione di Banca d'Italia dell'art. 58 TUB.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Hogan Lovells Studio Legale


Hogan Lovells Studio Legale
Via Marche, 1-3^a
00187 ROMA
Tel. 06 675823.1 Fax 06 67582323
P.IVA 13217010159

